

CORSO PER R.S.P.P.

MODULO B

RISCHIO BIOLOGICO

Definizione

Probabilità di contrarre una infezione o una malattia infettiva a causa del proprio lavoro in seguito al contatto con un agente biologico

Di rischio biologico si parla a partire dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990: “norme di protezione dal contagio professionale da HIV” e dal successivo D.L. 626/94 sul “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

Agenti Biologici

qualsiasi microrganismo,
che sia in grado di provocare
infezioni - allergie - intossicazioni

BATTERI

necessitano di condizioni ambientali favorevoli, ma alcuni possono sporificare; producono enzimi litici e tossine con diversi effetti

VIRUS

parassiti endocellulari obbligati, si replicano nell'ospite; l'infezione può anche essere latente e, a volte, condurre a modifiche genetiche permanenti

MICETI

producono spore che possono generare allergie e micotossine che causano effetti tossici di varia entità

PROTOZOI

parassiti obbligati e non, vivono all'interno di organismi distruggendone i tessuti



Gli agenti biologici, vengono classificati in 4 gruppi in relazione alla loro pericolosità

Criteri di pericolosità:

- 1. INFETTIVITA' = Potenza del ceppo batterico/virale nel colonizzare un organismo**
- 2. PATOGENICITA' = capacità di provocare una data malattia**
- 3. VIRULENZA = capacità di causare danni nell'ospite**
- 4. TRASMISSIBILITA' = capacità di trasmettersi ad altri organismi**
- 5. NEUTRALIZZABILITA' = disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche**

Classificazione Degli Agenti Biologici in Funzione Del Rischio Di Infezione

	Causano malattie in soggetti sani (patogenicità)	Rischio per i lavoratori	Propagazione nella comunità	Efficaci misure profilattiche /terapeutiche
GRUPPO 1	Poco probabile	N/A	N/A	N/A
GRUPPO 2	Possono	Possono	Poco probabile	Sono disponibili
GRUPPO 3	Possono - Malattie gravi	Possono -Serio	Possibile	Sono disponibili
GRUPPO 4	Possono - Malattie gravi	Possono -Serio	Possibile - Elevato	Non sono disponibili




GRUPPO 1	Microrganismi con cui l'uomo convive presenti sugli oggetti di uso comune e negli ambienti di vita. Scarsamente patogeni.
GRUPPO 2	Malattie esantematiche: morbillo, rosolia,.. L'adulto è spesso vaccinato (difterite, poliomelite,..) o naturalmente immunizzato.
GRUPPO 3	Molti sono trasmessi da liquidi biologici (epatiti, AIDS) altri da animali o da vettori (Malaria). Spesso sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche
GRUPPO 4	Ebola, febbre lassa.

TRASMISSIONE DELLE Infezioni

Elementi coinvolti nella trasmissione delle infezioni



Meccanismi D'infezione



Modalità di trasmissione

Contatto cutaneo diretto

Microorganismi che si sviluppano sulla cute (scabbia, micosi, virus quali verruche o herpes, parassiti quali pidocchi o zecche) e possono trasmettersi attraverso il contatto con la lesione cutanea o con materiali contaminati.

Via orale

Microorganismi e parassiti (epatite A, salmonella, colera, ossiuri) che vengono eliminati dai soggetti infetti e possono trasmettersi attraverso le mani, gli alimenti e le bevande.

Via aerea

Microorganismi che vengono eliminati attraverso tosse, starnuti, aria espirata (influenza, polmonite, meningite, tubercolosi).

Via parenterale

Via molto utilizzata dai virus (epatite B, epatite C, aids, tetano) trasportati nei fluidi biologici (sangue, salive, urine, feci) da punture, tagli, mucose, ecc.

VIE DI ESPOSIZIONE

INALATORIA

Particolarmente pericolosa data la difficoltà di attuazione di efficaci interventi di prevenzione e controllo

difficilmente circoscrivibile data la natura del veicolo

ORALE

Si può prevenire efficacemente adottando semplici misure di igiene personale e ambientale

più facilmente circoscrivibile data la natura dei veicoli

CUTANEA

Si può prevenire facilmente attraverso misure di igiene e l'utilizzo di DPI

PARENTERALE

Si può prevenire attraverso l'adozione di procedure e l'utilizzo di DPI

Relazione Tra Modalità Di Esposizione E Rischio D'infezione

Rischio d'infezione	Modalità di esposizione
Elevato	Ferita profonda (con sanguinamento) causata da ago cavo pieno di sangue
Elevato	Contatto diretto con virus concentrato
Medio	Ferita o lacerazione con sanguinamento causata da strumenti visibilmente contaminati
Medio	Contaminazione di una ferita aperta o delle congiuntive
Basso	Ferita superficiale senza sanguinamento
Basso	Contaminazione di una ferita chiusa o di mucose diverse dalle congiuntive
Basso	Contatto prolungato di larghe porzioni cutanee
Non dimostrato	Contaminazione di piccole porzioni di cute integra con sangue o ferita da oggetti nonvisibilmente contaminati

Fattori che influenzano la trasmissione della patologia

- concentrazione dell'agente patogeno
- modalità di esposizione al materiale biologico
- presenza di recettori specifici
- presenza di difese naturali dell'ospite all'ingresso del microorganismo

TESTO UNICO – TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

(Artt. da 266 a 270)

Articolo 267 - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s' intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

3. L' ALLEGATO XVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

Articolo 269 - Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all' allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Articolo 270 - Autorizzazione

1. **Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.**
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
 - b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. **Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.** L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. **Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.**
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. **Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4.** Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17 (**DVR**), comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) **della classificazione degli agenti biologici** che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) **dei potenziali effetti allergici e tossici**;
- d) **della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore**, che è **da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta**;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell' ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 **(DVR)** è integrato dai seguenti dati:
- a) **le fasi del procedimento lavorativo** che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
 - b) **il numero dei lavoratori addetti alle fasi** di cui alla lettera a);
 - c) **le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**;
 - d) **i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate**;
 - e) **il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.**
6. **Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.**

In definitiva:

Criteria per la Valutazione del Rischio


1. Ipotizzare quali agenti biologici sono potenzialmente presenti
2. Ricostruire e analizzare le fasi del processo lavorativo che implica il rischio di esposizione ad agenti biologici (nell'uso e nell'esposizione potenziale)
3. Identificare il numero dei lavoratori esposti (o potenzialmente esposti) alle fasi di cui sopra
4. Valutazione del comportamento degli operatori

ancora:

Criteria per la Valutazione del Rischio


Verificare il grado di formazione e informazione degli operatori
Verificare l'esistenza di procedure documentate, note e accessibili a tutti gli operatori
Misura della contaminazione ambientale, con caratterizzazione di agenti biologici eventualmente classificati
Presenza e utilizzo di misure e sistemi di protezione collettiva e individuale.

Valutazione dei rischi



Misura della contaminazione Biologica

- **Microrganismi**
 - carica microbica totale a 37°C (batteri Mesofili) espressa in CFU/m³
 - carica microbica totale a 20°C (batteri Psicrofili) espressa in CFU/m³
 - carica micotica espressa in CFU/m
 - *Indice Globale di Contaminazione Microbica* espresso come IGCM/m³
 - *Indice di Contaminazione da batteri Mesofili* espresso in ICM
- **Agenti di interesse allergologico**
 - Dermatofagoidi (Acari)



(*) CFU= unità formanti colonia

Misura della contaminazione Biologica

Livello di Esposizione in funzione della CFU

Livello*	Concentrazione (CFU/m ³)
Molto basso	< 50
Basso	50 – 100
Medio	101 – 500
Alto	501 – 2000
Molto alto	> 2000

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) **evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi**, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) **limita al minimo i lavoratori esposti**, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) **progetta adeguatamente i processi lavorativi**;
- d) **adotta misure collettive di protezione** ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) **adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale** di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) **usa il segnale di rischio biologico**, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) **definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti**;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) **predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza**, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Per il Rischio Biologico, tuttavia:

Non è possibile effettuare misure dirette d'esposizione

Inoltre, dato che:

- I dati epidemiologici sono insufficienti per stabilire relazioni dose risposta
- Il bioaerosol è una miscela complessa di agenti biologici diversi
- La suscettibilità individuale è variabile

non esistono limiti di esposizione utilizzabili con funzioni di valori soglia, analogamente a quanto avviene per il rischio d'esposizione agli agenti cancerogeni.

VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ DELL'ESPOSIZIONE: CRITICITÀ'

Articolo 273 - Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) **i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;**
- b) **i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei**, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) **i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione**, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. **Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.**

Articolo 278 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. **L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale,** e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. **Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.**



Simbologia per rischio biologico

SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta **misure protettive particolari** per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - a) **la messa a disposizione di vaccini efficaci** per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
 - b) **l'allontanamento temporaneo del lavoratore** secondo le procedure dell'articolo 42.
3. **Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.**
4. **A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.**
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell' [ALLEGATO XLVI](#) nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. **I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.**
2. **Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente.** Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. **Il datore di lavoro:**
 - a) **consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;**
 - b) **comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,** dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
 - d) **in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;**
 - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.

4. **Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a 10 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di 40 anni.**
5. **La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.**
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. **Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.**
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

Non Dimentichiamo La Profilassi ...

VACCINAZIONE	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	SCHEMA VACCINALE	RICHIAMI
VACCINAZIONE ANTI EPATITE TIPO B	<i>Circolare Ministeriale n. 19/2000 esplicativa del D.M. 20.11.2000</i>	<p style="text-align: center;">CICLO PRIMARIO 0, 1, 6 mesi</p> <p>Dopo 1 mese controllo HBsAb ⇒ se negativo somministrare 4^a dose ⇒ se dopo 1 mese HBsAb ancora negativo ⇒ soggetto <u>NON RESPONDER</u>, suscettibile di infezione</p>	NON PREVISTI
VACCINAZIONE ANTI TETANICA	D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464	<p style="text-align: center;">CICLO PRIMARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo 0 1^a DOSE - Dopo 6 - 8 settimane 2^a DOSE - Dopo 6 - 12 mesi 3^a DOSE 	<p>Dopo 5 anni dalla vaccinazione basale 1 DOSE DI RICHIAMO</p> <p>Le successive DOSI da effettuarsi a 10 anni dell'ultima dose di richiamo</p>